



Associazione  
Italiana  
Allevatori

(Ente Morale D.P.R. n.1051 del 27/10/1950)

---

**COMITATO TECNICO CENTRALE CONTROLLI  
PRODUTTIVITÀ PER LA PRODUZIONE  
DEL LATTE**

---

*Si riportano nel presente Notiziario le delibere e le principali decisioni prese dal Comitato Tecnico Centrale per i controlli della produttività del latte nella riunione svoltasi il 08.04.2010*

**NOTIZIARIO N. L 2**

---

*in questo numero:*

**DELIBERE**

- 1. Modifiche al Disciplinare dei Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte.**

## **ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CTC**

---

1. *Approvazione del verbale della seduta precedente*
2. *Modifiche al Disciplinare dei Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte*
3. *Varie ed eventuali*

### **DELIBERE**

---

#### **Modifiche al disciplinare dei controlli per la produttività del latte (punto 2 o.d.g.)**

**Vengono discusse diverse modifiche al Disciplinare.**

*Sono approvate le seguenti modifiche all'articolo 1:*

- *Al termine del comma 2 dell' articolo vengono aggiunte le parole "in armonia con la normativa comunitaria in materia".*
- *Il comma 4 viene sostituito dal testo seguente:*
  - "4. Oggetto del controllo sono:*
    - a) la quantità e la qualità del latte prodotto dalle fattrici delle specie bovina, bufalina, caprina ed ovina tenute in una medesima azienda;*
    - b) la funzionalità mammaria delle medesime fattrici;*
    - c) La rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi ed ogni altro elemento utile relativi agli animali presenti in allevamento;*
    - d) La raccolta di campioni biologici nell'ambito dei programmi di campionamento stabiliti dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie o razza, da inviare ai laboratori analisi di riferimento per essere utilizzati a fini selettivi solo dalle medesime associazioni."*
- *Viene inserito un nuovo comma (comma 5) che enuncia:*
  - "Sono esclusi dall'applicazione del presente disciplinare il controllo della quantità e qualità del latte delle fattrici nonché il rilevamento degli eventi vitali e riproduttivi ed altri dati ed informazioni effettuati nei Centri genetici gestiti dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie o razza per la valutazione genetica dei riproduttori."*

*Vengono approvate le modifiche proposte all'articolo 11 del Disciplinare che quindi enuncia:*

*"La produzione di latte delle fattrici deve essere misurata normalmente con frequenza mensile, tenendo conto della stagionalità di talune specie. In ogni caso devono osservarsi le seguenti prescrizioni minime:*

*I controlli sono effettuati solo dopo l'allontanamento definitivo del neonato, in regime di mungitura esclusiva e fino all'asciutta. Perché una lattazione sia considerata "regolarmente controllata" il primo controllo di ciascuna lattazione va effettuato:*

*Dal 5° al 75° giorno dal parto per bovini, bufalini e caprini;  
Dal 30° all' 80° giorno dal parto per gli ovini.*

*Perché una lattazione possa essere considerata “regolarmente controllata” è necessario che entro la durata convenzionale di cui alla successiva lettera e. siano stati effettuati almeno:*

*Sei controlli nella specie bovina;*

*Quattro controlli per le lattazioni bovine con durata convenzionale ridotta a 215 giorni;*

*Cinque controlli nella specie bufalina;*

*Due controlli per le lattazioni ovine e caprine con durata convenzionale inferiore a 180 giorni;*

*Tre controlli per le lattazioni ovine e caprine con durata convenzionale da 180 a meno di 230 giorni;*

*Quattro controlli per le lattazioni ovine con durata convenzionale pari a 230 giorni.*

*Fatti salvi i casi di trasferimenti delle fattrici in diverse aziende, ciascun controllo va effettuato non prima del 25° giorno successivo al precedente controllo.*

*In ogni caso, perché una lattazione possa essere considerata “regolarmente controllata” è necessario che nessun intercontrollo superi i seguenti intervalli:*

*70 giorni per le specie bovina, bufalina e caprina;*

*50 giorni per la specie ovina;*

*Per ciascuna fattrice di ogni specie dovrà essere registrata la data effettiva di asciutta. La durata convenzionale della lattazione è stabilita in:*

*305 giorni per i bovini allevati con modalità intensive;*

*215 giorni per taluni tipi genetici bovini allevati in condizioni difficili;*

*270 giorni per i bufalini;*

*150 giorni per le capre primipare;*

*210 giorni per le capre pluripare;*

*130 giorni per le pecore primipare;*

*150, 180, 210 e 230 giorni per le pecore pluripare a seconda della razza”.*

*Il disciplinare viene approvato.*